

Circolare n° 04/2025

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma
versanti al Fondo Previdenziale Prevedi
A tutti i Consulenti**

Loro sedi

Parma, 22 Ottobre 2025

Oggetto: Nuova disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi per i lavoratori neoassunti –
Accordo Nazionale 4 luglio 2025 e Addendum 15 luglio 2025.

Si comunica che le Parti Sociali nazionali (ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) hanno sottoscritto l'**Accordo del 4 luglio 2025** e l'**Addendum del 15 luglio 2025** in materia di contributo contrattuale al Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Edili e Affini "**Prevedi**".

La nuova disciplina si applica ai **lavoratori assunti a partire dalle denunce contributive relative al mese ottobre 2025** e introduce significative modifiche alle modalità di maturazione e versamento del contributo contrattuale (punto 1 dell'Accordo).

Qui di seguito le novità introdotte:

1. Ambito di Applicazione e Nuova Regola Generale

La disciplina riguarda i lavoratori neoassunti che non abbiano, al momento dell'assunzione o entro i primi tre mesi, forme di contribuzione aggiuntive (volontarie) attive verso Prevedi.

Per tali lavoratori, il contributo contrattuale a Prevedi è **dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi**, o pari a tre mesi, e si riferisce alla durata del rapporto di lavoro.

A. Calcolo della Durata

Ai fini del calcolo della durata del rapporto (tre mesi):

- La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata.
- La frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

B. Versamento del Contributo Contrattuale

In caso di rapporto di lavoro con durata **superiore o pari a tre mesi**:

- Il contributo contrattuale sarà versato a Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal **quarto mese successivo all'assunzione** (mese di competenza).
- L'importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai **primi tre mesi**, calcolati secondo i criteri sopra indicati.
- *Esempio per assunzione tra l'1 e il 15 del mese:* Se un lavoratore è assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 ed è ancora occupato il 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per ottobre, novembre, dicembre 2025 e mesi successivi. I contributi per ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono versati con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa a febbraio 2026).

2. Rapporti di Lavoro di Durata Inferiore o Pari a Tre Mesi

Per i rapporti di lavoro la cui durata, calcolata con le modalità del punto 1, è **inferiore o pari a tre mesi**, il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi. In tali casi, al momento della cessazione del rapporto, l'azienda riconosce un **importo lordo** come segue:

A. Impiegati (CCNL Edili-Industria e Edili-Artigianato)

- L'importo è riconosciuto direttamente dall'azienda con le **competenze di fine rapporto**.
- Il calcolo si effettua moltiplicando i **valori mensili** della **Tabella A** (allegata all'Accordo) per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati secondo il criterio del punto 1.

TABELLA A

CCNL INDUSTRIA: Impiegati

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

B. Operai (CCNL Edili-Industria e Edili-Artigianato)

- L'importo è riconosciuto dall'azienda e versato, al netto delle ritenute di legge, alla **competente Cassa Edile, in un apposito Fondo**.
- L'importo dovrà essere indicato nella scheda del lavoratore all'interno della denuncia che contiene la cessazione del rapporto di lavoro nell'apposita casella denominata "*Importo Art. 3. Accordo 04/07/2025*"
- Sarà la Cassa Edile a erogare l'importo all'operaio in concomitanza con l'erogazione della GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).
- Il calcolo si effettua moltiplicando i **coefficienti orari** della **Tabella B** (allegata all'Accordo) per le **sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate** nel periodo di durata del rapporto.
- L'importo complessivo deve essere **arrotondato all'euro**.

TABELLA A

CCNL INDUSTRIA: Operai

<i>LIVELLI</i>	<i>Importo orario</i>
Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai

<i>LIVELLI</i>	<i>Importo orario</i>
Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

NOTA BENE: Tale importo non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

3. Deroga: Lavoratori con Contribuzione Volontaria Attiva

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 **non si applicano** nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, in un precedente rapporto di lavoro o che le attivi nei primi tre mesi del nuovo rapporto, il versamento a Prevedi di **forme di contribuzione aggiuntive** al contributo contrattuale.

In questi casi, il **contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro**, indipendentemente dalla sua durata. Il versamento avviene con la denuncia contributiva di competenza del mese di assunzione (o del mese in cui sono state attivate le aliquote volontarie, con recupero dei mesi precedenti).

La verifica della presenza di aliquote contributive volontarie attive verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile.

Si invitano le aziende a prendere visione delle indicazioni operative e ad adeguare le procedure interne.

Distinti saluti
CASSA EDILE DI PARMA

Prot. 11517/p/ep

Roma, 9 luglio 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 22/2025

Oggetto: Trasmissione Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

Si allega alla presente l'Accordo Prevedi sottoscritto il 4 luglio u.s. da Ance, Associazioni Artigiane e Sindacati nazionali edili.

Cordiali saluti

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

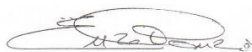


ANAEP

CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE

CASARTIGIANI



CLAAI EDILIZIA



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Prot. n. 11519/p/ep

Roma, 15 luglio 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 23/2025

Oggetto: Addendum all'Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

Facendo seguito alla Lettera Circolare CNCE n. 22/2025 inviata nei giorni scorsi, si invia in allegato l'Addendum all'Accordo di cui all'oggetto siglato in data odierna dalle parti sociali interessate.

Rinviando alla lettura dell'addendum, si fa riserva di inviare eventuali ulteriori aggiornamenti.

Cordiali saluti

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ANAEPA
CONFARTIGIANATO

CNA
COSTRUZIONI

FIAE
CASARTIGIANI

CLAAI
EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori
delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136



Prot. 11537/p/ep

Roma, 9 settembre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE e del Fondo Prevedi

Loro sedi

Lettera Circolare n. 32/2025

Oggetto: Accordo Prevedi 4 luglio 2025 – Indicazioni operative

Facendo seguito alle lettere circolari CNCE n. 22 e 23/2025 rispettivamente relative all'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 4 luglio scorso e all'Addendum che ne ha previsto lo slittamento della piena operatività, si invia in allegato **il documento tecnico amministrativo contenente le indicazioni operative di attuazione del suddetto Accordo.**

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare le Casse in indirizzo che il Prevedi ha predisposto dei **servizi web di consultazione automatica** riguardo lo stato di iscrizione del lavoratore e le percentuali contributive (correnti e pregresse) al Fondo Pensione, che consentiranno anche di aggiornare e rendere più efficiente l'elaborazione delle denunce contributive delle aziende con riferimento ai dati contributivi al Fondo Pensione. Pertanto, sarà cura della CNCE fornire tempestivamente alle strutture tecniche interessate le informazioni necessarie per fruire di tali servizi.

Gli uffici CNCE e Prevedi rimangono a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Prevedi
F.to Diego Ballarin

Il Direttore CNCE
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori
delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136



Prot. 11593/p/ep

Roma, 10 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE e del Fondo Prevedi

Loro sedi

Lettera Circolare n. 38/2025

Oggetto: Accordo Prevedi 4 luglio 2025 – Ulteriori indicazioni operative

Facendo seguito alla lettera circolare congiunta Cnce/Prevedi n. 32/2025 con le indicazioni operative relative all'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 4 luglio scorso e, a seguito di ulteriori quesiti pervenuti dal territorio, si invia in allegato il **documento tecnico amministrativo "chiarimenti_operativi_accordo_prevedi_4_luglio_2025_v0.pdf"** con **ulteriori indicazioni pratiche inerenti l'adesione e contribuzione al Fondo Prevedi a seguito del suddetto Accordo.**

Si fa riserva di inviare a stretto giro anche le indicazioni inerenti gli aspetti fiscali della prestazione di cui al punto 3) dell'Accordo.

Gli uffici CNCE e Prevedi rimangono a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Prevedi
F.to Diego Ballarin

Il Direttore CNCE
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

Prot. n.11606/p/cv

Roma, 22 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

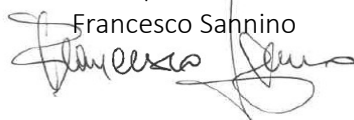
Loro sedi

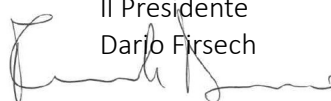
Comunicazione n. 896

Oggetto: regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 (operai) dell'Accordo del 4 luglio 2025

A valle dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente commissione circa il regime fiscale e contributivo degli importi previsti dall'Accordo delle parti sociali di riferimento del 4 luglio 2025 - punto 3- e a seguito di specifici approfondimenti e dell'acquisizione, da parte della CNCE, di pareri e contributi in merito, si allega alla presente una nota riepilogativa contenente le linee di indirizzo per il trattamento fiscale e contributivo delle suddette somme.

Nel rimandare, pertanto, ad un'attenta lettura dell'allegato, si rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino


Il Presidente
Dario Firsech


Allegato 1

Aspetti fiscali e contributivi degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 (cd Accordo Prevedi) Nota

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite congiuntamente da CNCE e Prevedi afferenti all'Accordo del 4 luglio 2025 (cfr. circolari nn. 32 e 38 del 2025), alla luce di ulteriori diversi quesiti ricevuti dal territorio in merito al regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 dell'Accordo stesso, sulla base dei pareri ricevuti dalla scrivente Commissione, si ricostruisce e si espone quanto segue.

L'Accordo Prevedi al punto 3. Stabilisce che:

*3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. **Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.***

Si ritiene che tale importo (**cd importo sostitutivo**) riconosciuto dall'Accordo agli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi costituisca, per il lavoratore che ne sia beneficiario, **reddito di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUIR, soggetto a tassazione separata.**

In primo luogo tale importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto la suddetta disposizione, stabilendo che *“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*, impone di ricondurre nella predetta categoria qualsivoglia erogazione in denaro o in natura che sia eseguita a favore del dipendente *“in relazione al rapporto di lavoro”*, anche se a titolo di

liberalità (cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).

Inoltre, tale importo sostitutivo è assoggettabile, come reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto tale disposizione prevede che *“l'imposta si applica separatamente”* non solo sul *“trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente”*, ma anche sulle *“altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti”* e tale importo sostitutivo risulta riconducibile in questa seconda previsione impositiva. Ed infatti, stando a quanto emerge dalla sua formulazione letterale, tale previsione impositiva riconduce a tassazione separata qualunque altra somma erogata a favore dei lavoratori che soddisfi due diversi presupposti e cioè che sia corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed a titolo di pagamento una tantum e non periodico (in questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle Finanze nella Circolare n. 2 del 1986 e Cassazione).

Ebbene l'importo de quo erogato dai datori di lavoro del settore edile ai lavoratori dipendenti per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse soddisfa entrambi i due presupposti a cui è subordinata l'applicazione della tassazione separata dalla seconda delle previsioni impositive recate dalla lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto non v'è dubbio che è dovuto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di pagamento una tantum.

Alla luce di quanto esposto si riporta, pertanto, quanto acquisito circa il regime fiscale degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo.

Stabilito che gli importi sostitutivi in questione sono riconducibili a reddito di lavoro dipendente fra le *“altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione”* soggette a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR, è giocoforza concludere che l'imponibile e l'aliquota da applicare a tale contributo devono essere determinate con i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 19 del TUIR secondo cui *“le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1”*. Pertanto, in forza della disposizione appena trascritta, tale importo sostitutivo è imponibile per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e cioè, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate quei contributi che *“afferiscono direttamente e immediatamente a*

tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale” (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001).

Inoltre, l’importo sostitutivo così riconosciuto deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, all’atto del suo pagamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ai sensi del primo comma dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, realizzandosi ***il presupposto per l’applicazione della ritenuta già per effetto stesso del versamento del contributo alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza da parte del datore di lavoro.*** La predetta ritenuta deve essere operata sull’importo sostitutivo ai sensi della lett. lett. d) dell’art. 23 esclusivamente ***“sulla parte imponibile ... delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico”*** e quindi, come si è visto, sull’importo lordo dell’importo sostitutivo al netto delle sole ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente. Inoltre, l’aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal richiamato comma 2 dell’art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.

Resta inteso che tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell’art. 19 del TUIR l’Agenzia delle Entrate, deve *“riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti” (cfr. Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).*

L’aver stabilito che il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta le somme di cui al punto 3 dell’Accordo con un’aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in via separata, trasferendo poi il relativo controvalore al netto della ritenuta alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza, comporta che l’applicazione di tale ritenuta non potrà dare luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edili sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Il regime contributivo degli importi di cui al punto 3 dell’Accordo

Dagli approfondimenti e dai pareri acquisiti si ritiene che le somme di cui al punto 3 dell’Accordo sembrano configurabili come un accantonamento, piuttosto che come una contribuzione, al pari delle somme erogate per la gratifica natalizia e le ferie, in quanto i lavoratori dipendenti maturano il diritto a percepirlo dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e sulla base dell’Accordo delegano quest’ultimo a versarlo alle Casse Edili/Edilcasse affinché, a loro volta, provvedano ad accantonarlo per poi erogarlo loro insieme alla gratifica natalizia. ***Pertanto, sembra possibile concludere che l’importo sostitutivo sia assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale ed assistenziali.***

ult. rev. 20251020